



COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 09/07/2013 N. 48

Oggetto : PIANO DI RECUPERO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DELL'8.10.2009 - SOC. BORGOPARVO - MASSIGNANO - CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE.

L'anno duemilatredici, il giorno nove del mese di Luglio, alle ore 17:30, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco	MANCINELLI VALERIA	Presente
Assessore	SEDIARI PIERPAOLO	Presente
Assessore	BORINI TIZIANA	Presente
Assessore	CAPOGROSSI EMMA	Presente
Assessore	FIORILLO FABIO	Presente
Assessore	FORESI STEFANO	Presente
Assessore	GUIDOTTI ANDREA	Presente
Assessore	MARASCA PAOLO	Presente
Assessore	SIMONELLA IDA	Presente
Assessore	URBINATI MAURIZIO	Presente

Partecipa il Segretario Generale GRECHI CATERINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.



DELIBERAZIONE N. 48 DEL 9 LUGLIO 2013

SETTORE PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DELL'8.10.2009 – SOC. BORGOPARVO – MASSIGNANO CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 27 Giugno 2013 dal Settore Pianificazione Urbanistica Attuativa, che di seguito si riporta:

Premesse:

Con deliberazione di Giunta n. 521 del 18.12.2012 (esecutiva il 18.12.2012), è stato adottato il Piano di Recupero in località Massignano – ai sensi della L.R. n. 22/2009 e ss.mm.ii.;

Il Piano in oggetto è stato regolarmente depositato presso la Segreteria del Comune e di esso è stata data notizia:

- Mediante avviso pubblicato sull'albo pretorio del Comune così come previsto dall'art. 30, comma 1, della L.R. n. 34/1992 e successive modifiche ed integrazioni;*
- Mediante apposito manifesto affisso nei luoghi di maggior visibilità al pubblico;*
- Il Dirigente Settore Segreteria Generale Assistenza agli Organi con nota del 24.4.2013 prot. n. 39405, ha comunicato che alla scadenza per la presentazione delle osservazioni ossia il giorno 12.4.2013, non risultava pervenuta alcuna osservazione;*
- In realtà in data 10.4.2013 prot. n. 33749, tramite P.E.C., il Commissario Straordinario della Provincia nell'esercizio dei poteri spettanti alla Giunta, con atto n. 96 dell'8.4.2013, ha comunicato che dall'istruttoria compiuta dall'ufficio, è emersa la necessità di formulare un'osservazione che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante;*

Ritenuto:

- di dover controdedurre all'osservazione pervenuta nel seguente modo:*

01	PIANO DI RECUPERO SOC. BORGOPARVO – MASSIGNANO OSSERVAZIONE N. 1
Nominativo	Provincia di Ancona



Riferimento Prot.	Del 10.4.2013 prot. n. 33749
Sintesi Osservazione	<i>– considerata la destinazione d'uso dell'edificio "C" definito pertinenza della residenza, non risulta applicabile l'art. 1, comma 1 della L.R. n. 22/2009 rivolto ad edifici a destinazione residenza ma quanto concesso dal comma 3 del medesimo art. che consente per gli edifici non residenziali ubicati in zona agricola, un ampliamento nei limiti del 20% della Sul esistente. Pertanto è opportuno accertare che l'incremento previsto in progetto rispetti tale limite.</i>
Valutazioni	<i>Si ritiene di non accogliere l'osservazione.</i>
Controdeduzioni	<i>Giudizio complessivo all'osservazione: Non accolta. Poiché si ritiene che un accessorio di pertinenza della residenza possa essere complementare all'uso residenziale tanto da poterlo assimilare alla residenza stessa, gli interventi di ampliamento su tali accessori ricadono nel campo di applicazione di cui al comma 1 art. 1 della Legge n. 22/2009. Pertanto poiché l'edificio "C" è pertinenza della residenza il Piano presentato fa correttamente ricadere gli interventi su di esso, al medesimo comma 1. Nel merito si veda il parere n. 132 del 2010 espresso dalla Regione Marche che recita "[omissis] ... I vecchi accessori agricoli distanziati dall'edificio residenziale sono ora pertinenze di questo e, per la loro natura pertinenziale, possono essere oggetto degli interventi previsti dagli artt. 1 e 2 della legge per gli edifici residenziali (cfr. art. 818, primo comma, del codice civile). [omissis] ...". Inoltre si riporta l'art. 818 del Codice civile che al primo comma recita "Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto".</i>

ESAMINATI:

- i seguenti elaborati del Piano di Recupero richiesti con lettera del 5.6.2013 prot. n. 53047 e presentati in data 6.6.2013 prot. n. 53339 redatti dal tecnico Arch. Maurizio Piazzini, invariati rispetto a quelli adottati in quanto non accolta l'unica osservazione pervenuta;*

Elaborati:



Relazione illustrativa

Tav. 1 Inquadramento territoriale

Tav. 2 Stato autorizzato

Tav. 3 Progetto

Tav. 4 Comparazione stato autorizzato – Progetto

Relazione tecnica di sostenibilità ambientale

Relazione geologica – Geotecnica

Considerato:

- *che il piano in oggetto rientra nella casistica prevista dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106 trattandosi di piano attuativo conforme allo strumento urbanistico generale vigente e pertanto la sua approvazione è di competenza della Giunta Comunale;*

si propone quanto segue

1) di considerare tutto quanto sopra premesso come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di dare atto che:

- *il Piano di Recupero di cui sopra è stato regolarmente depositato presso la Segreteria del Comune di Ancona e che di tale deposito è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso all'Albo Pretorio e mediante apposito manifesto affisso nei luoghi di maggior visibilità al pubblico;*
- *alla scadenza prefissata per la presentazione delle osservazioni, ossia il giorno 12 aprile 2013, con nota in data 10.4.2013 prot. n. 33749, tramite P.E.C. il Commissario Straordinario della Provincia nell'esercizio dei poteri spettanti alla Giunta, con atto n. 96 dell'8.4.2013 ha comunicato che dall'istruttoria compiuta dall'ufficio, è emersa la necessità di formulare una osservazione che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante;*

3) di controdedurre all'osservazione pervenuta nel modo seguente:

01	PIANO DI RECUPERO SOC. BORGOPARVO – MASSIGNANO OSSERVAZIONE N. 1
Nominativo	Provincia di Ancona
Riferimento Prot.	Del 10.4.2013 prot. n. 33749



<i>Sintesi Osservazione</i>	– considerata la destinazione d'uso dell'edificio "C" definito pertinenza della residenza, non risulta applicabile l'art. 1, comma 1 della L.R. n. 22/2009 rivolto ad edifici a destinazione residenza ma quanto concesso dal comma 3 del medesimo art. che consente per gli edifici non residenziali ubicati in zona agricola, un ampliamento nei limiti del 20% della Sul esistente. Pertanto è opportuno accertare che l'incremento previsto in progetto rispetti tale limite.
<i>Valutazioni</i>	Si ritiene di non accogliere l'osservazione.
<i>Controdeduzioni</i>	<p>Giudizio complessivo all'osservazione: Non accolta.</p> <p>Poiché si ritiene che un accessorio di pertinenza della residenza possa essere complementare all'uso residenziale tanto da poterlo assimilare alla residenza stessa, gli interventi di ampliamento su tali accessori ricadono nel campo di applicazione di cui al comma 1 art. 1 della Legge n. 22/2009. Pertanto poiché l'edificio "C" è pertinenza della residenza il Piano presentato fa correttamente ricadere gli interventi su di esso, al medesimo comma 1.</p> <p>Nel merito si veda il parere n. 132 del 2010 espresso dalla Regione Marche che recita "[omissis] ... I vecchi accessori agricoli distanziati dall'edificio residenziale sono ora pertinenze di questo e, per la loro natura pertinenziale, possono essere oggetto degli interventi previsti dagli artt. 1 e 2 della legge per gli edifici residenziali (cfr. art. 818, primo comma, del codice civile). [omissis] ...".</p> <p>Inoltre si riporta l'art. 818 del Codice civile che al primo comma recita "Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto".</p>

4) di respingere, per i motivi di cui sopra, l'osservazione della Provincia;

5) di approvare, ai sensi della L.R. n. 22/2009 e della L.R. n. 19/2010, il presente Piano Recupero sito in località Massignano a firma del tecnico incaricato Arch. Maurizio Piazzini costituito dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa

Tav. 1 Inquadramento territoriale

Tav. 2 Stato autorizzato

Tav. 3 Progetto



**Tav. 4 Comparazione stato autorizzato – Progetto
Relazione tecnica di sostenibilità ambientale
Relazione geologica – Geotecnica**

- 6) **di confermare quanto riportato nella delibera di adozione;**
- 7) **di dare atto che la proposta del presente provvedimento è stata pubblicata sulla rete internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Pianificazione e governo del Territorio”, ai sensi dell’art. 39, comma 1 – lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;**
- 8) **di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere alla pubblicazione della presente delibera e dei relativi allegati tecnici sulla rete internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Pianificazione e governo del Territorio”, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013;**
- 9) **di dare mandato agli Uffici competenti di inserire una scheda sintetica del presente atto nell’elenco semestrale dei provvedimenti da pubblicarsi sulla rete internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Elenco dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;**
- 10) **di individuare il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, l’Arch. Giacomo Circelli, Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica Attuativa.**

sulla proposta di cui sopra si esprime:

Parere favorevole di regolarità tecnica

Ancona 27 Giugno 2013

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ATTUATIVA**

F.to Arch. Giacomo Circelli

Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile

Ancona 2 Luglio 2013



**IL DIRIGENTE SETTORE RAGIONERIA, BILANCIO, ECONOMATO,
CONTROLLI SU ENTI, CONSORZI, FONDAZIONI E SOCIETA'
PARTECIPATE DALL'ENTE**

F.to Dott.ssa Daniela Ghiandoni

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visto che la proposta in parola riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell'ufficio interessato e l'attestazione che non occorre, invece, parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi:

DELIBERA

1) **di considerare** tutto quanto sopra premesso come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **di dare atto che:**

- il Piano di Recupero di cui sopra è stato regolarmente depositato presso la Segreteria del Comune di Ancona e che di tale deposito è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso all'Albo Pretorio e mediante apposito manifesto affisso nei luoghi di maggior visibilità al pubblico;
- alla scadenza prefissata per la presentazione delle osservazioni, ossia il giorno 12 aprile 2013, con nota in data 10.4.2013 prot. n. 33749, tramite P.E.C. il Commissario Straordinario della Provincia nell'esercizio dei poteri spettanti alla Giunta, con atto n. 96 dell'8.4.2013 ha comunicato che dall'istruttoria compiuta dall'ufficio, è emersa la necessità di formulare una osservazione che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante;

3) **di controdedurre** all'osservazione pervenuta nel modo seguente:

01	PIANO DI RECUPERO SOC. BORGOPARVO - MASSIGNANO OSSERVAZIONE N. 1
Nominativo	Provincia di Ancona
Riferimento Prot.	Del 10.4.2013 prot. n. 33749



Sintesi Osservazione	– considerata la destinazione d'uso dell'edificio "C" definito pertinenza della residenza, non risulta applicabile l'art. 1, comma 1 della L.R. n. 22/2009 rivolto ad edifici a destinazione residenza ma quanto concesso dal comma 3 del medesimo art. che consente per gli edifici non residenziali ubicati in zona agricola, un ampliamento nei limiti del 20% della Sul esistente. Pertanto è opportuno accertare che l'incremento previsto in progetto rispetti tale limite.
Valutazioni	Si ritiene di non accogliere l'osservazione.
Controdeduzioni	<p>Giudizio complessivo all'osservazione: Non accolta.</p> <p>Poiché si ritiene che un accessorio di pertinenza della residenza possa essere complementare all'uso residenziale tanto da poterlo assimilare alla residenza stessa, gli interventi di ampliamento su tali accessori ricadono nel campo di applicazione di cui al comma 1 art. 1 della Legge n. 22/2009. Pertanto poiché l'edificio "C" è pertinenza della residenza il Piano presentato fa correttamente ricadere gli interventi su di esso, al medesimo comma 1.</p> <p>Nel merito si veda il parere n. 132 del 2010 espresso dalla Regione Marche che recita "[omissis] ... I vecchi accessori agricoli distanziati dall'edificio residenziale sono ora pertinenze di questo e, per la loro natura pertinenziale, possono essere oggetto degli interventi previsti dagli artt. 1 e 2 della legge per gli edifici residenziali (cfr. art. 818, primo comma, del codice civile). [omissis] ...".</p> <p>Inoltre si riporta l'art. 818 del Codice civile che al primo comma recita "Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto".</p>

- 4) di respingere, per i motivi di cui sopra, l'osservazione della Provincia;
- 5) di approvare, ai sensi della L.R. n. 22/2009 e della L.R. n. 19/2010, il presente Piano Recupero sito in località Massignano a firma del tecnico incaricato Arch. Maurizio Piazzini costituito dai seguenti elaborati:

Relazione illustrativa
Tav. 1 Inquadramento territoriale
Tav. 2 Stato autorizzato
Tav. 3 Progetto



**Tav. 4 Comparazione stato autorizzato – Progetto
Relazione tecnica di sostenibilità ambientale
Relazione geologica – Geotecnica**

- 6) **di confermare** quanto riportato nella delibera di adozione;
- 7) **di dare atto** che la proposta del presente provvedimento è stata pubblicata sulla rete internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Pianificazione e governo del Territorio”, ai sensi dell’art. 39, comma 1 – lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;
- 8) **di dare mandato** agli Uffici competenti di provvedere alla pubblicazione della presente delibera e dei relativi allegati tecnici sulla rete internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Pianificazione e governo del Territorio”, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013;
- 9) **di dare mandato** agli Uffici competenti di inserire una scheda sintetica del presente atto nell’elenco semestrale dei provvedimenti da pubblicarsi sulla rete internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Elenco dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- 10) **di individuare** il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, l’Arch. Giacomo Circelli, Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica Attuativa.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D. LGS. N. 196/2003) E DELLE "LINEE GUIDA IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" PER FINALITA' DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI (Deliberazione del Garante n. 17 del 19.4.2007).

*Il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica Attuativa
F.to Arch. Giacomo Circelli*



**Si omette di allegare gli elaborati tecnici
che si conservano nell'originale verbale.**

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA
Valeria Mancinelli

Il Segretario Generale

Caterina Grechi
GRECHI CATERINA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, **16 LUG 2013**

Il Responsabile U.O. Giunta
(Lucia Balboni)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(*Lucia Balboni*)

Lucia Balboni

**Il presente atto è divenuto esecutivo il 09/07/2013
ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:**

- essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)
- per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> AREA TERRITORIO E
AMBIENTE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> SETTORE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA ATTUATIVA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |